

dal 626/94 al D. Lgs 81/08 (Testo Unico)

**per una nuova cultura della prevenzione
per una sicurezza” in progress”**

newsletter predisposta dall'Ufficio Prevenzione e Sicurezza – Ufficio XI Ambito Territoriale di Napoli
in collaborazione con UCSIS – Ufficio Coordinamento per la Sicurezza nelle Istituzioni Scolastiche – USR Campania
per contatti: e-mail: peppe.esposito.na@istruzione.it - tel. 081 5576296

Sulla G.U. n. 192 del 18 agosto 2012 è stato pubblicato l'Accordo tra il Governo e le regioni contenente le "linee interpretative" sulla Formazione dei Dirigenti, Preposti, Lavoratori e Datori di lavoro /RSPP .

Ci sono voluti circa sette mesi alla Conferenza Stato Regioni per approvare, lo scorso 25 luglio, le linee guida di adeguamento degli accordi del 21 dicembre dello scorso anno. Si tratta di linee guida utili sia ai datori di lavoro che agli organi di vigilanza e contengono le indicazioni minime per effettuare attività formative in cui l'organizzazione, la realizzazione e la verifica risultino coerenti con la vigente normativa.

Tra le precisazioni e le puntualizzazioni contenute nell'Accordo del 25 luglio abbiamo la conferma che gli Accordi del 21 dicembre 2011 sono entrati in vigore l'11 gennaio 2012.

Questa precisazione è molto importante in quanto da questa data scaturiscono le scadenze relative alle varie formazioni, come ad esempio i termini per lo svolgimento dei corsi per i Datori di Lavoro che intendono svolgere la funzione di RSPP (scaduti l'11 luglio 2012).

Nella sezione dedicata alla "Disciplina transitoria o riconoscimento della formazione pregressa" sono riportati i casi particolari riferiti alla formazione per i lavoratori, dirigenti e preposti, che scadranno l'11 gennaio 2013.

In merito alla collaborazione degli Organismi paritetici alla formazione si ribadisce che deve sempre essere richiesta agli Organismi paritetici affinché questi ultimi possano svolgere efficacemente la funzione che il "testo unico" attribuisce loro, attraverso proprie proposte al riguardo.

(segue a pag 2)

L' Agenzia Europea per la sicurezza e salute sul lavoro (EU-OSHA) ha reso disponibile la scheda informativa dal titolo " Factsheet 103 - Strategie di formazione per insegnanti nell'ambito dell'educazione al rischio".

La scheda sottolinea l'importanza che tutti gli insegnanti ricevano una "formazione sulla sicurezza e sulla salute sul lavoro" nella loro vita professionale e che riescano, quindi, ad inserire l'educazione al rischio nel proprio lavoro quotidiano.

Ma una formazione del genere non è semplice e "dipende dall'adozione di un approccio pragmatico, sensibile alle esigenze e alle circostanze delle scuole e dei corsi per futuri insegnanti". Inoltre i progetti di formazione devono essere resi sostenibili e inseriti in una strategia globale coerente.

(continua a pag 2)

SOMMARIO

Linee Interpretative Accordi Formazione....	pag. 1
Fact Agenzia Europea Formazione insegnanti	pag. 1
Garante e "Privacy a scuola".....	pag. 3
Decreto 7/8/2012 (applicativo DPR 151/2011)...	pag. 3
D.M. 6/8/2012 e nuovo Allegato XXXVIII...	pag. 4
Progetto Agenzia Europea per docenti.....	pag. 5
Linee guida per il settore ricreativo e musicale	pag. 6
INAIL e disturbi muscolo scheletrici.....	pag. 6
Nuova proroga adempimenti SISTRI...	pag. 7
INAIL e Guida alla compilazione del DUVRI	pag. 7
Circ. 15 MdL – DPI protezione agenti biologi...	pag. 8
Dispensa – Valutazione rischio agenti chimici...	pag. 8
Cassaz. n. 33593 – videoriprese in aula.....	pag. 8
Cassaz. n. 12779 – infortunio in "occasione di lavoro"	pag. 9

ALLEGATI A RICHIESTA

Linee interpretative Accordi Formazione del 21/12/2011;
Fact n. 103 – Formazione Insegnanti ed educazione al rischio;
Training teachers to deliver risk education;
Opuscolo Garante "Privacy a scuola";
Decreto Ministero dell'Interno 6/8/2012;
D.M. 6/8/2012 e nuovo Allegato XXXVIII D. Lgs n. 81/2008;
Linee Guida per il settore ricreativo e musicale;
Dispensa INAIL su disturbi muscolo scheletrici;
Guida INAIL su "Compilazione DUVRI";
Circ. 15 Ministero Lavoro – DPI protezione rischi biologici;
Dispensa ISPRA-ARPA Sicilia – Rischio chimico;
Cassazione – Sentenza n. 33593;
Cassazione – Sentenza n. 12779.

(continua da pag. 1)

Gli Organismi paritetici sono considerati veri e propri centri di “supporto” per le aziende con una duplice funzione: organizzatori di corsi di formazione o soggetti della cosiddetta “collaborazione”. Vengono chiariti alcuni aspetti della figura del tutor e si chiarisce che i Dirigenti che hanno già svolto una formazione con i contenuti previsti all'art. 3 del D.M. 16/01/1997 o con i contenuti del Modulo A per ASPP/RSPP, anche se di durata inferiore, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui all'Accordo.

In ogni caso dirigenti e preposti possono completare il percorso formativo entro l'11 luglio 2013.

Inoltre l'aggiornamento della formazione può essere ottemperato in una unica occasione o preferibilmente distribuito nel quinquennio che per i soggetti già formati alla data di pubblicazione degli accordi, cadrà sempre l'11 gennaio 2017.

Le linee guida prevedono che per i Lavoratori, Preposti e Dirigenti con l'obbligo di 6 ore di aggiornamento quinquennali una parte non superiore ad 1/3 del percorso di aggiornamento (quindi 2 ore) possa essere svolta anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari che prevedano una verifica finale di apprendimento. La restante parte del percorso di aggiornamento, pari a 4 ore, dovrà essere svolta in corsi di aggiornamento “classici”.

Per gli RSPP valgono le regole dell'Accordo per gli RSPP/ASPP (26 gennaio 2006), per le quali si prevede una prossima revisione al fine di creare una omogeneità di trattamento per situazioni analoghe.

In pratica l'Accordo del luglio scorso suggerisce che per gli esonerati dalla frequenza del modulo B, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso e, cioè, a far data dal 15 maggio 2008 dovendo essere completato entro il 15 maggio 2013. Mentre per coloro che abbiano conseguito una delle lauree indicate nel sopra citato articolo 32, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008,

successivamente alla data del 15 maggio 2008, si precisa che in tale caso costituisce riferimento, per l'individuazione della decorrenza del quinquennio entro cui terminare l'aggiornamento, la data di conseguimento della laurea».

Nell'Accordo del 25 luglio 2012 si ribadisce che “la necessità che la formazione sia comunque progettata e realizzata tenendo conto delle risultanze della valutazione dei rischi, con la conseguenza che il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore necessario”. Pertanto, in linea di massima, la formazione da erogare al lavoratore e, per quanto facoltativa nell'articolazione, ai dirigenti e ai preposti, viene individuata avendo riguardo al “percorso” delineato dall'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, che costituisce un percorso minimo e, tuttavia, sufficiente rispetto al dato normativo, salvo che esso non debba essere integrato tenendo conto di quanto emerso dalla valutazione dei rischi o nei casi previsti dalla legge (ad esempio in caso di nuove procedure di lavoro o nuove attrezzature introdotte sul luogo di lavoro).

È possibile richiedere all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'Ufficio XI – ATP Napoli, copia delle “linee interpretative” sulla Formazione dei Dirigenti, Preposti e Lavoratori e Datori di lavoro/RSPP pubblicato sulla G.U. n. 192 del 18 agosto 2012, inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

**AGENZIA EUROPEA PER LA
SICUREZZA: FACT N. 103**

(continua da pag. 1)

Se è difficile inserire in modo adeguato l'educazione al rischio nel programma scolastico, è ancora più difficile integrarla nei programmi di formazione per gli insegnanti futuri.

La scheda informativa si basa sulle conclusioni di un rapporto che presenta

casi di formazione di insegnanti futuri e già in servizio su temi di sicurezza e salute sul lavoro (SSL) o in generale di educazione al rischio (Training teachers to deliver risk education — Examples of mainstreaming OSH into teacher training programmes» -Formazione di insegnanti impegnati nell’educazione al rischio — Esempi di integrazione della sicurezza e la salute sul lavoro nei programmi di formazione degli insegnanti).

È possibile scaricare sia la facts n 103 (in lingua italiana) che il rapporto (per ora solo in lingua inglese) dal sito dell’Agenzia europea (<http://osha.europa.eu/>) o richiederli all’Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell’Ufficio XI – ATP Napoli, inviando una mail all’indirizzo indicato nell’ultima pagina della news.

GARANTE E PRIVACY A SCUOLA

Pochi giorni prima dell’apertura del nuovo anno scolastico il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto utile fornire a professori, genitori e studenti, sulla base dei provvedimenti adottati e dei pareri resi, alcune indicazioni generali in materia di tutela della privacy.

Vengono trattati vari momenti della vita scolastica: Temi in classe, Cellulari e tablet, Recite e gite scolastiche Retta e servizio mensa, Questionari per attività di ricerca, Iscrizione e registri on line, pagella elettronica, Voti, scrutini, esami di Stato, Trattamento dei dati personali.

E per ogni situazione vengono suggeriti i comportamenti più idonei.

Tra i vari argomenti trattati uno in particolare può interessare gli operatori alla sicurezza ed è l’uso di telecamere all’interno degli istituti scolastici, non fosse altro perché in genere viene chiesto al RSPP di valutarne l’impatto ed i rischi connessi (elettrico, impiantistico, ecc.).

In aggiunta a questi aspetti il Garante ci ricorda che, in generale, si possono installare telecamere all’interno degli istituti scolastici, ma devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti e

la loro presenza deve essere segnalata con cartelli.

E che se le riprese riguardano l’esterno della scuola, l’angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. Le immagini registrate, inoltre, devono essere cancellate in linea di massima dopo 24 ore.

Un altro tema che può ricorrere nelle attività svolte dagli addetti alla sicurezza è quello dell’inserimento professionale degli alunni, ad esempio per stage o corsi di specializzazione o progetti scuola-lavoro.

In aggiunta agli aspetti legati ai rischi connessi con queste attività il Garante ci suggerisce e consente, al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale e su richiesta degli studenti, di comunicare e diffondere alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i dati personali dei ragazzi.

È possibile scaricare la brochure “La privacy a scuola” dai sito del Garante per la Protezione dei dati personali, oppure richiederla all’Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell’Ufficio XI – ATP Napoli, inviando una mail all’indirizzo indicato nell’ultima pagina della news.

DECRETO 7 AGOSTO 2012 (APPLICATIVO DEL DPR 151/2011)

In attesa delle modifiche al D.M. 10/3/1998 da parte del CCTS (Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi) è stato pubblicato sulla G.U. n. 201 del 29 Agosto 2012 il Decreto del Ministero dell’Interno 7 agosto 2012, predisposto ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del DPR 1 agosto 2011, n. 151, concernente la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

Del decreto n. 151 parliamo nella news n. 85 (gennaio 2012), constatando che per la prima volta, in una materia così complessa, veniva concretamente incoraggiata un’impostazione fondata sul principio di proporzionalità, in base al

quale gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l'impresa e all'effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici.

Accennammo inoltre al sostanziale cambiamento consistente nella scomparsa della maggior parte dei controlli sui progetti e dei sopralluoghi di verifica svolti da parte dei VV.F., grazie all'innovativo regime dell'auto-certificazione.

Il nuovo regolamento, inoltre, attualizza l'elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, introducendo il principio di proporzionalità, correlando a tre categorie, A, B e C, individuate in ragione della gravità del rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l'attività stessa.

L'articolo 5 del DM 151/2011 prevede, per il titolare dell'attività, la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio (che sostituisce la precedente richiesta di rinnovo del CPI) ogni cinque anni, da inviare al Comando dei Vigili del Fuoco tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

La modifica dell'individuazione dell'attività delle scuole (e relativi adempimenti) prevede il passaggio dal precedente punto 85 (previsto dal DM 16/2/1982) al nuovo punto 67 (previsto dal DM 151/2011), che comprende le Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti ed anche gli asili nido con oltre 30 persone presenti (attività in precedenza non soggetta).

Il tipo di procedimento previsto dalla nuova norma si suddivide in 4 sottoclassi:

- fino a 150 persone presenti, sottoclasse 1 Categoria A;
- oltre 150 persone e fino a 300, sottoclasse 2 Categoria B;

- asili nido oltre 30 persone, sottoclasse 3 Categoria B;
- oltre 300 persone presenti, sottoclasse 4, categoria C.

Il Decreto 7 agosto 2012 entrerà in vigore il prossimo 27 novembre 2012, e sostituirà il decreto del Ministro dell'Interno 4 maggio 1998, recante "*Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco*", adottato ai sensi del precedente regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 37 del 1998.

È possibile recuperare il Decreto 7 agosto 2012 dal sito dei VV.F o richiederlo all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'Ufficio XI, ATP Napoli, inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

**DECRETO MINISTERO LAVORO
6 AGOSTO 2012
(NUOVO ALLEGATO XXXVIII)**

Il Ministero del Lavoro ha reso noto che in data 6 agosto 2012 è stato firmato il decreto interministeriale predisposto ai sensi dell'art. 232, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni con il quale viene definito il terzo elenco dei valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2009/39/CE della Commissione.

Il decreto applica il comma 4 del art. 232 del D.Lgs. 81/08 "Adeguamenti normativi" (Titolo IX – Sostanze pericolose, Capo I – Protezione da agenti chimici) che cita "Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, con uno o più decreti dei ministri del Lavoro e della Previdenza sociale e della Salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l'individuazione del rischio

basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al presente articolo, la valutazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori è comunque effettuata dal datore di lavoro”.

In virtù di quanto indicato dall'articolo 232 l'allegato XXXVIII del D.Lgs. n. 81/2008 “Valori limite di esposizione professionale” è stato quindi sostituito da nuovo elenco.

I valori riportati nella tabella riguardano le sostanze chimiche pericolose di cui si definisce:

- numero di inventario EINECS, inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale;
- numero del registro del CAS, Chemical Abstract Service;
- la notazione che identifica la possibilità di un assorbimento significativo della sostanza attraverso la pelle;
- il valore limite di esposizione misurato o calcolato in milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa e in ppm, parti per milione nell'aria (ml/m³), in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore;
- il valore limite, misurato come il precedente in ml/m³ e ppm, al di sopra del quale nell'arco di un quarto d'ora l'esposizione non deve avvenire.

È possibile scaricare dal sito del Ministero del lavoro il D.M. 6/8/2012 ed il nuovo Allegato XXXVIII o richiederlo all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'Ufficio XI, ATP Napoli, inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

**PROGETTO AGENZIA EUROPEA
PER I DOCENTI SCUOLA PRIMARIA**

L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) ha presentato, insieme al consorzio Napo,

un nuovo interessante progetto finalizzato a esporre nozioni di base sui temi della sicurezza e della salute ai bambini della scuola primaria. L'iniziativa, denominata **'Napo per gli insegnanti'**, mette a disposizione dei docenti una serie di strumenti didattici ausiliari on-line. Destinate ai bambini di età compresa tra i sette e gli undici anni, tali risorse si basano sul personaggio dei cartoni animati Napo che viene in aiuto dell'EU-OSHA per diffondere i concetti della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in modo semplice e coinvolgente.

La serie di lezioni sarà a breve scaricabile gratuitamente dal sito dell'EU-OSHA (<http://osha.europa.eu>) e tratterà argomenti con i quali i bambini delle elementari con ogni probabilità sono destinati a confrontarsi a casa e a scuola, tra cui la segnaletica di sicurezza, i rischi per la pelle e la schiena e l'identificazione delle situazioni di rischio e di pericolo.

Ognuna delle sei serie di lezioni, comprensiva di un'apposita scheda introduttiva che presenta l'argomento agli insegnanti, è integrata da video realizzati su misura e risorse didattiche basate su linguaggi non verbali. I video con Napo e le attività creative si prefiggono di esplorare gli argomenti in modo divertente e informativo, mentre la natura interattiva delle serie di lezioni fa sì che i bambini rimangano interessati e coinvolti dagli argomenti.

Gli strumenti didattici sono stati concepiti per inserirsi nel programma di studio previsto, nell'ambito di materie quali l'educazione personale, sociale e sanitaria, scienze, matematica ed educazione civica, per integrare argomenti che sono già oggetto di lezione in classe. In questo contesto, il personaggio di Napo è usato per catturare l'attenzione dei bambini e spiegare i concetti di base in tema di sicurezza e salute.

La dott.ssa Christa Sedlatschek, direttrice dell'EU-OSHA, ha affermato che "l'integrazione di temi quali la sicurezza e la salute sul lavoro nel programma di studio è un elemento importante

nell'ambito dello sviluppo di una cultura della prevenzione, in quanto contribuisce a ridurre i rischi sul posto di lavoro e nella vita quotidiana in generale. Presentare questi argomenti ai bambini fin dalle prime fasce di età pone le basi per l'acquisizione di abitudini improntate a sicurezza e salute, che saranno loro d'aiuto per tutta la vita".

Dopo l'esito positivo dei test pilota effettuati in quattro paesi, gli strumenti didattici saranno dunque a breve disponibili in sette lingue, compreso l'italiano, e di una campagna di promozione in 11 Stati membri dell'UE in cui si parlano tali lingue.

LINEE GUIDA PER IL SETTORE DELLA MUSICA E DELE ATTIVITA' RICREATIVE

Nella seduta del 25 luglio 2012 la Conferenza permanente Stato-Regioni ha definito le Linee guida, ai sensi dell'articolo 198 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per il settore della musica e delle attività ricreative, approvate dalla Commissione consultiva permanente per la sicurezza e la salute sul lavoro il 7 marzo 2012.

Il documento è stato elaborato al fine di agevolare l'attuazione degli obblighi previsti dal Capo II del D.lgs. n.81/2008, concernente le prescrizioni minime per la tutela dei lavoratori in relazione ai rischi per la loro salute e sicurezza derivanti dall'esposizione a rumore durante il lavoro, in settori particolari come quello della musica e dell'intrattenimento caratterizzati da livelli sonori elevati ed effetti speciali rumorosi.

Nell'Allegato III vengono indicati i Requisiti e standard acustici di alcuni luoghi di lavoro non industriali, per i quali il riferimento legislativo attualmente vigente è il DPCM 05/12/1997.

Il DPCM 5/12/1997 si applica alle categorie indicate nella tabella A allegata, **tra cui gli edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili**; Si tratta, naturalmente, di parametri che devono essere tenuti in conto, sia dagli utilizzatori che dai progettisti in quanto

finalizzati a determinare i requisiti acustici sia delle sorgenti interne agli edifici e la riduzione dell'esposizione umana al rumore.

È possibile richiedere all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'Ufficio XI - ATP Napoli, le Linee guida per le attività ricreative e musicali inviando una mail all'indirizzo indicato all'ultima pagina della news.

DISPENSA INAIL SU DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI

Malattie e disturbi muscoloscheletrici da sovraccarico biomeccanico (in sigla "DMS") sono assai diffusi tra lavoratrici e lavoratori e costituiscono una delle principali cause di assenza per malattia in molte attività. Quasi il 25% dei lavoratori dell'Unione europea soffre di mal di schiena e il 23% lamenta dolori muscolari. Il 62% dei lavoratori svolge operazioni ripetitive con le mani o le braccia per un quarto dell'orario di lavoro; il 46% lavora in posizioni dolorose o stancanti; il 35% trasporta o movimentata carichi pesanti.

Le conseguenze dei DMS sono pesantissime, da un punto di vista sociale ed economico, per i lavoratori, ai quali procurano sofferenza personale e possibile riduzione di reddito; per i datori di lavoro, perché riducono l'efficienza aziendale; per il Paese, perché incidono sulla spesa sanitaria e previdenziale.

Una recente pubblicazione dell'INAIL, dal titolo "I disturbi muscoloscheletrici lavorativi. La causa, l'insorgenza, la prevenzione, la tutela assicurativa", si sofferma sulla prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici (DMS) attraverso l'utilizzo di opportuni ausili meccanici e con, l'applicazione dei principi ergonomici alle postazioni e alle procedure di lavoro.

Senza naturalmente trascurare l'appropriata informazione e la specifica formazione sui rischi presenti nell'attività lavorativa che il lavoratore deve ricevere al fine di favorire un suo ruolo attivo nell'adozione di comportamenti sicuri nelle attività lavorative.

Il coinvolgimento e la partecipazione dei lavoratori nelle questioni relative ai rischi

sul luogo di lavoro è fondamentale, poiché sono loro a conoscere il luogo di lavoro meglio di chiunque altro. I lavoratori devono essere informati sui DMS e formati sulle azioni preventive che consentano loro di operare evitando pericoli e rischi specifici.

L’opuscolo predisposto dall’INAIL nella nuova edizione riveduta e aggiornata, si rivolge ai lavoratori e ai loro rappresentanti per la sicurezza con lo scopo di sensibilizzare e coinvolgere tutti nell’attività di prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici, sia attraverso un corretto comportamento individuale, rispettoso della salute propria e altrui, sia per chiedere al datore di lavoro le istruzioni adeguate e le soluzioni di prevenzione ritenute necessarie.

Può quindi essere utilmente utilizzata dal RSPP e dal DdL a completamento della formazione erogata ai lavoratori.

È possibile scaricare la dispensa “I disturbi muscoloscheletrici lavorativi” dal sito dell’INAIL o richiederla all’Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell’Ufficio XI - ATP Napoli, inviando una mail all’indirizzo indicato nell’ultima pagina della news.

PROROGA ADEMPIMENTI SISTRI

Nel mese di agosto, con la conversione in legge del DL 83/2012 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese, sono state confermate le norme contenute ai commi 1 e 2 dell’art. 52 recante "Disposizione in materia di tracciabilità dei rifiuti", che prevedono la sospensione fino al completamento di ulteriori verifiche amministrative e funzionali e comunque non oltre il 30 giugno 2013, del Sistema SISTRI.

La gestione dei rifiuti pericolosi, ove presenti, deve comunque continuare ad essere condotta in accordo agli adempimenti di cui agli articoli 190 (registri carico e scarico) e 193 (formulari di identificazione rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nell’osservanza della relativa disciplina anche sanzionatoria vigente antecedentemente all’entrata in vigore

del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205.

Per le istituzioni scolastiche che producono rifiuti pericolosi continuano a valere le disposizioni indicate nelle precedenti news (n.d.r. se la gestione delle apparecchiature che possono produrre rifiuti pericolosi, quali toner, inchiostri, apparecchiature elettroniche, è esternalizzata - ad esempio, effettuata interamente da una società terza nell’ambito di un contratto di manutenzione o di leasing - allora è la società che effettua tale attività che dovrà iscriversi al SISTRI).

DISPENSA INAIL GUIDA AL DUVRI

Sul sito dell’INAIL è presente, a cura dell’Ing Raffaele Sabatino – RSPP Inail/ex Ipsesl, una “Guida per la compilazione del DUVRI” (acronimo per Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti).

Il DUVRI è un documento che il datore di lavoro committente ha l’obbligo di redigere quando affida lavori, servizi e forniture ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi (e questo anche “nei casi di affidamenti in cui non sono presenti rischi dovuti alle interferenze in quanto la compilazione di tale modello testimonia l’avvenuta valutazione dei rischi”).

I soli casi in cui il DUVRI non va prodotto, come stabilito dal comma 3 bis dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08 integrato dal D. Lgs 3 Agosto 2009 n 106, sono i seguenti:

- appalti di servizi di natura intellettuale;
- mere forniture di materiali o attrezzature;
- lavori o servizi la cui durata sia inferiore a due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI del Testo Unico.

Resta comunque l’obbligo, in capo al Datore di Lavoro Committente, di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa, di promuovere la

cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza e di fornire ai lavoratori dell'impresa appaltatrice dettagliate informazioni circa i rischi specifici presenti nel luogo in cui sono destinati ad operare e circa le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

È possibile richiedere all'ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'Ufficio XI - ATP Napoli una copia della guida INAIL per la compilazione del DUVRI inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

**MINISTERO LAVORO
CIRC 15 DPI PROTEZIONE
AGENTI BIOLOGICI**

Con la circ. n. 15 del 27 giugno 2012, il Ministero del lavoro ha riportato alcuni chiarimenti in merito ai “**Dispositivi di Protezione Individuale per la protezione delle vie respiratorie da agenti biologici aerodispersi**”.

In particolare viene chiarito che “I DPI per la protezione specifica delle vie respiratorie da agenti biologici, quali facciali filtranti e filtri da collegare sulle semimaschere o sulle maschere a pieno facciale, sono caratterizzati da una “certificazione di Tipo” emessa dall'Organismo Notificato che attesti la marcatura CE come dispositivo di protezione individuale in III categoria secondo la Direttiva 686/89 CE e attesti la protezione da agenti biologici del gruppo 2 e 3. Ai sensi della Direttiva 54/2000 CE”.

Il Ministero ha inoltre chiarito che solo i **DPI conformi a certificazione CE di Tipo derivante da Direttiva 89/686/** possono essere commercializzati.

È possibile richiedere la circ. 15/2012 del Ministero del lavoro all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'Ufficio XI - ATP Napoli inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

**DISPENSA ISPRA-ARPA SICILIA
LINEE GUIDA VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO**

L'ISPRA (Istituto Superiore per la

Protezione e la Ricerca Ambientale) e l'ARPA Sicilia hanno aggiornato e reso disponibile in formato .pdf il volume **Linee guida per la valutazione del rischio da esposizione ad Agenti Chimici Pericolosi e ad Agenti Cancerogeni e Mutageni.**

La presenza di sostanze chimiche pericolose è intrinseca al tipo di attività, e nella maggior parte dei casi non è possibile eliminarle o sostituirle con sostanze meno pericolose e non sempre sono completamente noti gli effetti sulla salute delle sostanze pericolose utilizzate. Alcune di esse possono anche formarsi come prodotti secondari dalle più diverse reazioni impiegate nei metodi analitici utilizzati e seppur non rientrando nei reagenti chimici utilizzati, devono essere comunque essere valutate.

Il volume, di circa 200 pagine, contiene al suo interno tutti i riferimenti normativi e operativi e consente, attraverso l'utilizzo di semplici strumenti informatici, di effettuare la valutazione del rischio chimico a partire dall'identificazione delle diverse sostanze, dalle loro caratteristiche di pericolosità, dalle quantità e del tempo in uso nonché dalle modalità d'uso.

È possibile scaricare il volume “Linee guida per la valutazione del rischio...” dal sito dell'ARPA Sicilia o richiederlo all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'Ufficio XI – ATP Napoli, inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

**CASSAZIONE SENTENZA N. 33593
VIDEORIPRESE IN AULA**

Con la sentenza n. 33593 del 03/09/2012 la Cassazione ha dichiarato **legittime le videoriprese effettuate all'interno dell'aula scolastica, se autorizzate dal pubblico ministero.** Poiché l'aula scolastica non può essere considerata domicilio, in quanto trattasi di un luogo aperto al pubblico dove può entrare un numero indeterminato di persone (alunni, professori, preposti alla sorveglianza ed alla direzione dell'istituto, familiari degli alunni), sono ammissibili, laddove autorizzate dal pubblico ministero

(senza, quindi, che sia prevista l'ulteriore autorizzazione del Gip).

Pertanto legittimamente le riprese effettuate all'intero dell'aula possono essere utilizzate per dimostrare la fondatezza dell'accusa di maltrattamenti in ipotesi, commessi dall'insegnante in danno degli alunni.

Il testo completo della sentenza può essere richiesto all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'Ufficio XI – ATP Napoli, inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

**CASSAZIONE SENTENZA N. 12779
INFORTUNIO IN
"OCCASIONE DI LAVORO"**

Una innovativa sentenza della Corte di Cassazione, la n. 12779 del 23 luglio 2012, ha ampliato i limiti concettuali della cd. "causa di servizio" introducendo il concetto di "occasione di lavoro".

La causa riguardava un **insegnante** che nel sorvegliare i propri allievi impegnati in una partita di pallamano tra scuole di diversi istituti, subisce un infortunio con lesioni durante la colluttazione con un ex allievo, che avvicinandosi al campo sportivo della scuola, aveva insultato l'interessato e con lui era venuto alle mani.

In precedenza la Corte d'Appello aveva negato l'indennizzo richiesto all'INAIL, successivamente accolto dalla Corte di Cassazione che ha affermato che "ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio subito dall'assicurato, per occasione di lavoro devono intendersi tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio-economiche, in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall'apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, **col solo limite, in quest'ultimo caso, del cd. rischio elettivo, ossia derivante da una scelta volontaria del lavoratore diretta a soddisfare esigenze personali**".

Con questa decisione vengono **superati ed ampliati i limiti concettuali della "causa di servizio"** che si deve

intendere piuttosto riferibile a **"ogni fatto comunque ricollegabile al rischio specifico connesso all'attività lavorativa cui il soggetto è preposto"** e ancora, che l'incidente indennizzabile **"non può essere circoscritto nei limiti dell'evento di esclusiva derivazione eziologica materiale dalla lavorazione specifica espletata dall'assicurato, ma va riferito ad ogni accadimento infortunistico che all'occasione di lavoro sia ascrivibile in concreto in quanto configurabile anche al di fuori dell'attività lavorativa tutelata ed afferente ai normali rischi della vita quotidiana privata"**.

Assume quindi grande importanza che il legislatore abbia adoperato l'espressione **"occasione" di lavoro**, anziché **"causa"** di lavoro, ampliando notevolmente, con questa nuova visione della problematica, il ventaglio di occasioni nelle quali il personale della scuola, vittima di infortuni, può legittimamente richiedere di essere indennizzato.

Il testo completo della sentenza può essere richiesto all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'Ufficio XI – ATP Napoli, inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

Per contatti:

Ufficio Prevenzione e Sicurezza

**USR Campania - Ufficio XI
Ambito Territoriale
Provincia di Napoli**

**Telefono 081 55 76 296
Cell. aziendale: 366 56 40 211**

Fax: 081 55 76 295

mail: peppe.esposito.na@istruzione.it

Le informazioni presenti in questa newsletter sono puramente a titolo informativo. L'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'Ufficio XI-ATP Napoli non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni presenti nella "news" o negli "allegati a richiesta".